



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FIRENZE

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|-----------|---------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | BUCELLI | VASCO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PIZZOCOLO | ROBERTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | RADOS | BRUNO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 993/12
depositato il 05/04/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B031905218 IRES-ALTRO 2006
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B031905218 IVA-ALTRO 2006
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B031905218 IRAP 2006
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

proposto dal ricorrente:

~~_____~~
~~_____~~

difeso da:

- sul ricorso n. 489/13
depositato il 01/03/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B031905368 IRES-ALTRO 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B031905368 IVA-ALTRO 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B031905368 IRAP 2007
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

proposto dal ricorrente:

~~_____~~

difeso da:

~~_____~~

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 993/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

08/10/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

775

PRONUNCIATA IL:

08.10.14


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02.07.15

Il Segretario

Luciana Nappi

www.commercialistatelematico.com



La società per azioni _____, con sede nel comune di _____, impugnava ritualmente due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Firenze, mediante i quali erano recuperati a tassazione, ai fini IRES, IRAP ed IVA, costi di pubblicità per euro 151.283,00 e costi indeducibili per euro 7.994,00 relativamente al periodo d'imposta 2006 ed euro 146.333,00 per spese pubblicitarie per il periodo d'imposta 2007. A tale determinazione l'ente impositore era pervenuto ritenendo detti costi dedotti in violazione dei principi previsti dall'art. 109 del testo unico 917 del 1986 che stabilisce le regole generali sui componenti del reddito d'impresa.

Nei ricorsi si eccepiva l'illegittimità degli atti impositivi, unicamente con riferimento al recupero delle spese di sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche, evidenziando violazione, da parte dell'Agenzia, dell'art. 90 comma 8 della legge 289 del 2002 laddove detti contributi sono qualificati, per presunzione assoluta, come spese di pubblicità e come tali deducibili quali componenti reddituali negativi del reddito d'impresa nonché violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 109 del Tuir.

Si contestava altresì la mancato redazione di un processo verbale di constatazione in violazione delle disposizioni stabilite dallo Statuto dei Diritti del Contribuente nonché omessa valutazione delle ragioni sollevate dalla società in occasione della produzione della documentazione all'Agenzia.

Nelle controdeduzioni l'Amministrazione sottolineava, tra l'altro, che, indipendentemente da quanto previsto dall'art. 90 della legge 289 in ordine alla deducibilità dei contributi versati alle associazioni sportive dilettantistiche, devono sussistere sempre i requisiti previsti dall'art. 109 del TUIR (principio di inerenza, competenza, oggettiva determinabilità).

All'udienza era presente il funzionario dell'Agenzia delle Entrate

Era disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 546/92.

Motivazione

L'art. 90 comma 8 della legge n. 289 del 2002 dispone che " Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (all'epoca vigente).

Trattasi di una norma destinata esclusivamente a favorire soggetti aventi la finalità di promuovere la pratica sportiva tra la popolazione contenente una presunzione assoluta, come del resto riconosciuto dallo stesso Ministero con la risoluzione n. 57/E del 23 giugno 2010 ove si afferma che le somme di cui trattasi costituiscono, in ogni caso, nel limite d'importo annuo complessivamente non superiore ai 200.000 euro, spese di pubblicità in capo al soggetto erogante, integralmente deducibili dal reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

E la "specifica attività del beneficiario" volta "alla promozione dell'immagine o dei prodotti" di cui parla la legge n. 289/02 non può che risolversi in qualche cartello esposto ai bordi delle strutture ove viene svolta l'attività sportiva oppure in annunci attraverso altoparlanti in occasione delle varie manifestazioni, non essendo ipotizzabile che le associazioni sportive dilettantistiche, gestite per lo più grazie al lavoro volontario di coloro che ne fanno parte, o addirittura le istituzioni scolastiche possano fornire prestazioni pubblicitarie efficaci ed incisive alla stregua di quelle promosse da imprese specializzate. Circostanze queste presenti al legislatore del 2002.

Quindi non si può ricercare, a differenza della tesi sostenuta dall'Ufficio, una logica economica per cui dette spese debbano necessariamente comportare un ritorno in termini reddituali oppure, come è

dato leggere nella parte motiva dell'atto impositivo, pretendere modalità operative specifiche, quali una precisa indicazione nei contratti circa "le modalità di determinazione delle somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione nonostante il rilevante impegno economico..." essendo pacifico che non può essere garantita, da parte di associazioni sportive dilettantistiche o di complessi scolastici una prestazione pubblicitaria di tipo professionale.

Tuttavia se deve ritenersi preclusa l'indagine in ordine alla inerenza della spesa, qualificata ex lege spesa di pubblicità, permane pur sempre, ai fini che qui interessano, la certezza dell'erogazione ovvero l'effettivo trasferimento monetario o di beni nei confronti dei soggetti individuati dalla norma su indicata necessitando, conseguentemente, predisporre, così come prevede la normativa tributaria per gli altri componenti reddituali d'impresa, anche di un adeguato supporto documentale della dazione posta in essere e dell'acquisizione di essa al patrimonio della associazione sportiva. E l'onere di dimostrare l'avvenuto trasferimento di ricchezza dal patrimonio della società a quello dell'associazione sportiva, secondo le regole generali previste dalla normativa fiscale in materia di componenti reddituali, incombe sul contribuente il quale deve produrre idonea documentazione. Ebbene, nel caso in esame, la Commissione ritiene che tale onere non sia stato adeguatamente assolto.

Il che si verifica con riferimento ad alcune spese per sponsorizzazioni, richiamate nella parte motiva dell'avviso di accertamento periodo d'imposta 2006:

- seconda rata sponsorizzazione
imponibile pari ad euro 25.000,00
- rata sponsorizzazione
imponibile pari ad euro 10.000,00
- rata sponsorizzazione
ad euro 13.000,00.

mentre per il periodo d'imposta 2007 non viene sottolineata, sempre nella parte motiva dell'atto impositivo, alcuna carenza in tal senso.

Infatti, sul piano probatorio, l'aver prodotto copia fotostatica delle matrici degli assegni, connessi ai pagamenti di cui sopra, la loro regolare contabilizzazione nell'apposito libro di mastro nonché l'estratto conto bancario, a giudizio del Collegio, non appare sufficiente ad individuare il soggetto che materialmente ha beneficiato delle somme ben potendo costui essere persona estranea alle associazioni sportive su indicate.

Pertanto sotto questo profilo il recupero a tassazione, nei limiti di euro 48.000,00, deve ritenersi legittimo.

Quanto al periodo d'imposta 2007 non sono ravvisabili violazioni di legge in ordine alla deducibilità del componente reddituale negativo, qualificato ex lege spesa pubblicitaria, anche in considerazione della circostanza che esso rappresenta, in termini quantitativi, una minima incidenza in relazione al volume di affari conseguito dalla società.

Riguardo alla mancata predisposizione di un processo verbale di constatazione, nel caso in oggetto, non si è di fronte ad una attività di verifica o di accesso presso i locali della società bensì semplicemente ad una richiesta di dati e notizie effettuata ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. N.600/73 per cui non si rende necessaria la redazione di tale documento. Né si può rilevare che l'Amministrazione non abbia tenuto adeguatamente conto della documentazione presentata dalla società in risposta al questionario ad essa inviato dato che gli avvisi fanno esplicitamente riferimento ad essa.


P.Q.M.

www.commercialistatelematico.com

La Commissione determina in euro 48.000,00 il recupero delle spese di sponsorizzazione per il periodo d'imposta 2006. Accoglie per il periodo d'imposta 2007. Spese compensate..

Firenze 8 ottobre 2014

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

